

Letto approvato e sottoscritto,

Il Sindaco
Mariano Foresti
(firmato digitalmente)

Il Segretario Comunale
Dott. Matteo Tonsi
(firmato digitalmente)

Su attestazione del messo comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art.124, Primo Comma, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, è stata affissa all'albo pretorio e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi a partire da oggi.

Il Segretario Comunale
Dott. Matteo Tonsi
(firmato digitalmente)

Addi: 13/04/2023

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ...

XXX ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Castro, li 23/03/2023

Il Segretario Comunale
Dott. Matteo Tonsi
(firmato digitalmente)

COMUNE DI CASTRO

- Provincia di Bergamo -

Deliberazione di Consiglio Comunale n° 4
- ANNO 2023 -

Originale

DELIBERAZIONE N° 04 CODICE ENTE
Trasmessa alla Sezione Provinciale O.R.C.....
Con elenco n° in data

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTA ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF ANNO 2023.

L'anno Duemilaventitre Addì VENTITRE del mese di MARZO alle ore 20.30 nella sala delle adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Carica	Presenti	Assenti
Foresti Mariano	<i>Sindaco</i>	X	
Casu Sonia	<i>Consigliere</i>	X	
Sarzi Amadè Stefano	<i>Consigliere</i>	X	
Manera Marco	<i>Consigliere</i>	X	
Contu Francesco	<i>Consigliere</i>	X	
Goglio Andrea Pietro	<i>Consigliere</i>	X	
Bonadei Clio Elena	<i>Consigliere</i>		X
Gotti Giorgio	<i>Consigliere</i>	X	
Tubacher Matilde	<i>Consigliere</i>	X	
Oscar Roberta	<i>Consigliere</i>		X
Murachelli Luigi	<i>Consigliere</i>		X
<i>Totale</i>		8	3

Assiste l'adunanza l'infrascritto Segretario comunale Dott. Matteo Tonsi il quale provvede alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. Mariano Foresti, Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato posto al n° 4 dell'ordine del giorno.

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTA ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF ANNO 2023

Il Sindaco introduce il punto all'ordine del giorno, rappresentando all'assemblea le motivazioni di natura economica alla base della scelta dell'Amministrazione di elevare l'aliquota dell'Addizionale comunale all'IRPEF allo 0,80% per tutti gli scaglioni di reddito, necessario a contrastare gli effetti negativi causati dal rincaro delle spese energetiche e della spinta inflazionistica, che hanno dettato notevoli aumenti degli oneri, principalmente di quelli relativi alla gestione degli immobili comunali ed al servizio di raccolta rifiuti. Con rammarico, pertanto, da atto della necessità di adottare tale scelta, per continuare a garantire l'equilibrio economico-finanziario dell'Ente.

Dopo di che,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione del Sindaco;

PREMESSO che con D. Lgs. n. 360/98 il Governo, sulla base della delega conferita dal Parlamento con la Legge 16.06.1998 n. 191, ha provveduto all'istituzione dell'Addizionale Comunale IRPEF, a decorrere dal 1° gennaio 1999, a norma dell'art. 48, c. 10 e 11, della Legge 27.12.97, n. 449;

RILEVATO che l'art. 1, comma 3, del sopracitato D.Lgs. n. 360/98 stabilisce che i Comuni possono deliberare entro il 31 ottobre la variazione dell'aliquota da applicare a partire dall'anno successivo, che non può eccedere complessivamente 0,5 punti percentuali con un incremento annuo non superiore a 0,2 punti percentuali;

VISTO l'art. 28, ed in particolare il comma 1 della L. 21.11.2000 n. 342 recante "Misure in materia fiscale" con cui si è provveduto a modificare lo stesso comma 3 dell'art. 1 del D.Lgs. n. 360/98 spostando al 31 dicembre il termine per deliberare la variazione dell'aliquota dell'addizionale da applicare a partire dall'anno successivo;

VISTO l'art. 27 comma 8 della L. n. 448 del 28.12.2001, Legge Finanziaria per l'anno 2002, con il quale, in sostituzione dell'art. 53 comma 16 della L. 388/2000, viene inserita a regime la norma per la quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, inclusa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

VISTO l'art. 172 – comma 1, lett. c) – della Legge n. 267 del 18.08.2000, Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali, in cui viene statuito che "le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali..." sono allegati al bilancio di previsione;

VISTI gli artt. 151 e 174 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali, in cui viene indicato il termine del 31 dicembre come termine ultimo per l'approvazione del bilancio di previsione e per la presentazione dei relativi allegati, tra cui le deliberazioni per la determinazione di tariffe, aliquote d'imposta ed eventuali maggiori detrazioni per l'anno successivo, salvo differimenti disposti con decreto del Ministero dell'Interno in presenza di motivate esigenze;

RILEVATO che l'art. 11 della L. 18.10.2001 n. 383 ha integralmente sostituito l'art.1, comma 3 del D.Lgs. 28.09.1998 n. 360 e successive modificazioni, stabilendo che i comuni possono deliberare la variazione dell'aliquota dell'addizionale da applicare a partire dall'anno successivo, con deliberazione da

pubblicare su un sito informatico individuato con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, emanato di concerto con il Ministro della Giustizia e con il Ministro dell'Interno, che stabilisce altresì le necessarie modalità applicative. L'efficacia della Deliberazione decorre dalla pubblicazione sul predetto sito informatico;

PRESO ATTO che, con decorrenza dall'esercizio 2019 cessano di avere effetto le disposizioni di cui all'art. 1, commi 26 e seguenti della Legge n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) e ss.mm.ii., ai sensi dei quali per gli anni 2016, 2017 e 2018 è sospesa l'efficacia delle delibere comunali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015, con espressa esclusione per le tariffe della TARI e dell'Imposta di soggiorno, e pertanto dall'anno 2019 è possibile procedere con modifiche in aumento dei tributi locali;

VISTA la Legge 27.12.2013 n° 147 (Legge di stabilità 2014), la Legge 23.12.2014 n° 190 (Legge di stabilità 2015), la Legge 28.12.2015 n° 208 (Legge di stabilità 2016), la Legge 11.12.2016 n° 232 (Legge di bilancio 2017), la Legge 27.12.2017 n. 205 (Legge di bilancio 2018), la Legge 30.12.2018 n. 145 (Legge di bilancio 2019), la Legge 27.12.2019 n. 160 (Legge di bilancio 2020), la Legge 30.12.2020 n. 178 (Legge di bilancio 2021) e la Legge 29.12.2022 n. 197 (Legge di bilancio 2023);

VISTO il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 31.05.2002 in materia di individuazione del sito informatico sul quale pubblicare le deliberazioni dei Comuni relative all'addizionale comunale all'IRPEF, in base all'art. 1 comma 1 del D.Lgs. n. 360 del 28.09.1998;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 4, dello stesso D.Lgs. n. 360/98 e s.m.i., dispone che la sopra menzionata addizionale è determinata applicando al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta, l'aliquota stabilita ai sensi dei commi 2 e 3 ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e dei crediti di cui agli artt. 14 e 15 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22.12.86, n. 917;

VISTO il comma 169 dell'art. 1 della Legge Finanziaria per l'anno 2007, Legge n. 296/2006, in cui viene stabilito che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

VISTI i commi 142, 143 e 144 dell'art. unico della Legge Finanziaria per l'anno 2007 n. 296/2006, che stabiliscono sostanziali novità in materia di addizionale comunale all'IRPEF, modificando l'art. 1 del D.Lgs. n. 360 del 1998, istitutivo dell'imposta stessa, ed in cui viene prevista la possibilità, con regolamento adottato ai sensi del D.Lgs. n. 446/97, di disporre la variazione dell'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF, fino a 0,8 punti percentuali, con possibilità di stabilire soglie di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali;

VISTO il D.L. n. 112 del 25.06.2008 convertito nella L. 133/2008 ed in particolare l'art. 77 bis comma 30 in cui viene ribadito che fino alla data, se precedente al 2011, di attivazione del federalismo fiscale, viene confermata la previsione del D.L. n. 93/2008 che ha bloccato gli aumenti tributari, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato (art. 1, comma 7, dello stesso D.L. 27.05.08 n. 93), fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani;

VISTO l'art. 1 comma 123 della Legge n. 220 del 13.12.2010 (Legge di stabilità 2011) che conferma la suddetta sospensione fino all'attuazione del federalismo fiscale;

DATO ATTO che l'art. 1 comma 11 del D.L. 138/2011 ha "scongelato", con decorrenza dal 2012, la disciplina dell'addizionale comunale all'IRPEF dettata dal D.Lgs. 360/1998, così come novellata dall'art. 1, comma 142 della L. n. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007);

DATO ATTO altresì, che contestualmente tale disposizione ha abrogato l'art. 5 del D.Lgs. n. 23/2011, che aveva parzialmente sbloccato il tributo dei comuni sull'IRPEF, comportando un limite massimo dell'aliquota che torna a collocarsi allo 0,8%, venendo meno qualsiasi limite annuale all'entità delle variazioni in aumento, recuperando, altresì, il potere di stabilire una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali;

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 e ss.mm.ii, il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";

VISTO inoltre l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), il quale dispone che "gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione del suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"

VISTE E RICHIAMATE le seguenti deliberazioni:

- di C.C. n. 37 del 29/12/2010, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto: "Conferma aliquota addizionale IRPEF per l'anno 2011" nella misura dello 0,5%;
 - di G. C. n. 62 del 12/12/2011 esecutiva a sensi di Legge, ad oggetto "determinazione aliquota di compartecipazione all'addizionale irpef da applicarsi per l'anno 2012".
 - Di C.C. n. 18 del 24.5.2012, esecutiva a sensi di Legge, ad oggetto: "conferma aliquota opzionale dell'addizionale comunale all'irpef da applicarsi per l'anno 2012.
 - Di C.C. n. 16 del 9.7.2013, esecutiva a sensi di Legge, ad oggetto: "conferma aliquota opzionale dell'addizionale comunale all'irpef da applicarsi per l'anno 2013"
 - Di C.C. n. 18 del 28.7.2015, esecutiva a sensi di Legge, ad oggetto: "conferma aliquota opzionale dell'addizionale comunale all'irpef da applicarsi per l'anno 2015".
 - Di C.C. n. 6 del 28.4.2016, esecutiva a sensi di Legge, ad oggetto: "conferma aliquota opzionale dell'addizionale comunale all'irpef da applicarsi per l'anno 2016".
 - Di C.C. n. 4 del 23.03.2017, esecutiva a sensi di Legge, ad oggetto: "conferma aliquota opzionale dell'addizionale comunale all'irpef da applicarsi per l'anno 2017".
 - Di C.C. n. 3 del 20.03.2018, esecutiva a sensi di Legge, ad oggetto: "conferma aliquota opzionale dell'addizionale comunale all'irpef da applicarsi per l'anno 2018".
 - Di C.C. n. 6 del 27.03.2019, esecutiva a sensi di Legge, ad oggetto: "conferma aliquota opzionale dell'addizionale comunale all'irpef da applicarsi per l'anno 2019".
 - Di C.C. n. 2 del 27.06.2020, esecutiva a sensi di Legge, ad oggetto: "determinazione aliquota dell'addizionale comunale all'irpef da applicarsi per l'anno 2020".
-

- Di C.C. n. 7 del 30/04/2021, esecutiva a sensi di Legge, ad oggetto: “determinazione aliquota dell’addizionale comunale all’irpef da applicarsi per l’anno 2021”.
- Di C.C. n. 2 del 12/04/2022, esecutiva a sensi di Legge, ad oggetto: “determinazione aliquota dell’addizionale comunale all’irpef da applicarsi per l’anno 2022”.

TENUTO CONTO della programmazione dell’Ente;

RICHIAMATI:

- l’articolo unico del D.M. Ministero dell’Interno 13 dicembre 2022 (pubblicato in G.U. 19 dicembre 2022, n. 295) che differisce al 31 marzo 2023 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali, autorizzando contestualmente l’esercizio provvisorio sino a quella data;
- l’art. 1, c. 775, L. 29 dicembre 2022, n. 197: “775. In via eccezionale e limitatamente all’anno 2023, in considerazione del protrarsi degli effetti economici negativi della crisi ucraina, gli enti locali possono approvare il bilancio di previsione con l’applicazione della quota libera dell’avanzo, accertato con l’approvazione del rendiconto 2022. A tal fine il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per il 2023 è differito al 30 aprile 2023.”;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Responsabile del Settore Economico Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 nr. 267, così come modificato dall’art. 3, co. 1, lett. b del Decreto-legge 174/2012;

RITENUTO opportuno, nell’ambito della manovra di bilancio per il triennio 2023/2025 di determinare la nuova aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF stabilendo un’aliquota unica in misura pari allo 0,80%;

DATO ATTO che il Documento Unico di Programmazione 2023/2025 ed il bilancio di previsione 2023/2025 in corso di approvazione tengono conto della nuova determinazione dell’aliquota IRPEF per l’anno 2023;

VISTI:

- il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi e successive modifiche ed integrazioni;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- gli artt. 42 e 48 del D.Lgs. 18.8.2000 nr. 267 in ordine alla competenza dell’organo deliberante;
- lo Statuto Comunale;

Con voti favorevoli n. 8, astenuti e contrari nessuno,

DELIBERA

di determinare, con riferimento all’esercizio finanziario 2023, l’aliquota dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche nella misura complessiva di 0,80 punti percentuali;

di stimare il gettito presunto complessivo dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche in Euro 175.000,00 da iscriversi nel Bilancio di previsione finanziario 2023/2025;

di far rinvio per quanto concerne la disciplina della presente addizionale all'art. 1 del D. Lgs. 360/1998 e ss.mm.ii, concernente l'istituzione dell'addizionale comunale I.R.P.E.F. e successive modifiche ed integrazioni;

di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera tariffaria al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini indicati dall'art. 13, c. 15, del D.L. n. 201/2011, ovvero entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997;

di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360; di dichiarare la presente deliberazione, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

di allegare copia del presente atto alla deliberazione consiliare di approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2023/2025, così come disposto dall'art. 172, comma 1, lett. c), del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Successivamente, data l'urgenza di procedere,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli unanimi n.8 dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267

Il Sottoscritto Dott. Matteo Tonsi, in qualità di Responsabile dell'Area Amministrativa, esprime parere favorevole all'adozione del presente provvedimento in ordine alla sua regolarità tecnica - amministrativa e ai sensi dell'articolo 49, comma 2, del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.

Castro, 23/03/2023

Il Responsabile dell'Area Amministrativa
Dott. Matteo Tonsi
(firmato digitalmente)

Il Sottoscritto Dott. Matteo Tonsi in qualità di Responsabile dell'Area Contabile esprime parere favorevole all'adozione del presente provvedimento in ordine alla sua regolarità contabile ed ai sensi dell'articolo 49, comma 2, del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.

Castro, 23/03/2023

Il Responsabile dell'Area Contabile
Dott. Matteo Tonsi
(firmato digitalmente)
